



AI COLLI DI BERGAMO GOLF S.S.D. A R.L. STATUTO

Allegato "A" al n.54406/24735 Repertorio
STATUTO
contenente le norme sulla struttura e sul funzionamento della
"AI COLLI DI BERGAMO GOLF - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1. La denominazione della Società è "AI COLLI DI BERGAMO GOLF - Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata", in forma abbreviata "AI COLLI DI BERGAMO GOLF S.S.D. a r.l.".

Articolo 2. La Società ha la sede legale in Bergamo, all'indirizzo risultante nell'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo con decisione pubblicata a norma dell'art. 111 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Articolo 3. La Società, che non ha scopo di lucro, ha durata sino al 31 dicembre 2050; è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale.

Articolo 4. Scopo della Società è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione del gioco del golf. In particolare ed a mero titolo esemplificativo la Società provvederà:

a) all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf, mediante l'utilizzazione e la gestione delle strutture site in Bergamo, via Longuelo n. 264, e delle attrezzature sportive e ricreative in esse realizzate (il "Circolo"), di cui ha la disponibilità in via esclusiva e continuativa;

b) al tesseramento di coloro che frequentano il Circolo per la pratica del gioco del golf (gli "iscritti"), provvedendo alla iscrizione, alla riscossione delle quote annue di tesseramento, all'accertamento della regolarità delle iscrizioni ed alla vigilanza sul comportamento degli iscritti in conformità alla normativa federale; con regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci viene stabilita l'eventuale suddivisione degli iscritti in categorie e sottocategorie nel rispetto del principio della disciplina uniforme del rapporto, i diritti ed i doveri degli iscritti, le modalità di utilizzazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature e di svolgimento dell'attività sportiva;

c) al coordinamento delle attività degli iscritti che interessino comunque lo svolgimento delle attività inerenti il gioco del golf, fornendo agli iscritti un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si impegna:

- ad accettare e applicare le norme statutarie e regolamentari e le direttive della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.);

- a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G.;

- a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;

- ad osservare il principio della separazione dei poteri fra organi direttivi ed organi disciplinari nonché il principio del doppio grado di giurisdizione nella materia disciplinare;

- a pagare le quote di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale. La Società potrà altresì aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, con cooperative e con associazioni di categoria e perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.

La Società non ha fini di lucro; è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra società con finalità analoghe salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.

Deve essere garantito il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque

in condizioni di uguaglianza e pari opportunità in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., e del CONI.

TITOLO II

Capitale sociale - Partecipazioni - Diritti dei soci

Articolo 5. Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila/ 00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del codice civile.

Salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter cod.civ., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod.civ.

In deroga all'art. 2482 bis, comma secondo, cod.civ., nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione in tale norma prevista.

Articolo 6. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Nel caso in cui il conferimento avvenga a norma dell'art. 2464, sesto comma, cod.civ., resta salva la possibilità per il socio di sostituire la polizza o la fideiussione all'uopo prestata con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 7. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Articolo 8. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Condizione indispensabile per l'ammissione nella compagine sociale e per l'iscrizione al Circolo come atleta dilettante è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Le norme interne della Società sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

Fermo quanto sancito al primo comma del presente articolo, tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

In particolare, i Soci hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza alla Società, ivi compresi il diritto di voto nelle Assemblee ed il diritto di essere eletti negli organi della Società.

Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni.

Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo, se nominato, e dei componenti gli organi di disciplina è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 9. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte valgono le seguenti regole:

a) Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

b) In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

c) Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede od il legatario non potrà essere iscritto nel libro dei soci, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

d) In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 10. Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

- l'aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo amministrativo.

La raccomandata dovrà essere spedita entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso è stata iscritta nel registro delle imprese o, se non è prevista l'iscrizione, dalla trascrizione di essa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio eletto per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il termine decorre dal giorno in cui il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto medesimo; l'organo amministrativo è comunque tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro 20 (venti) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla sede della Società e del relativo esercizio deve essere fatta comunicazione al Registro delle Imprese, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2473 cod.civ.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto ed i termini e le modalità di pagamento di essa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, cod.civ.

Articolo 11. I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi da esso ritenuti convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di riferimento annuo vigente, fermo il disposto dell'art. 2344 cod.civ.

Con decisione dei soci potranno essere richiesti ai soci versamenti infruttiferi in conto capitale e quindi non ripetibili. Potranno altresì essere richiesti ai soci finanziamenti fruttiferi ad un saggio di interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di riferimento tempo per tempo vigente, aumentato fino ad un massimo di 3 (tre) punti.

Potranno infine essere richiesti ai soci, o da questi concessi, finanziamenti infruttiferi di interesse.

Articolo 12. La società Sportiva - dietro pagamento di quota di iscrizione determinata dall'organo amministrativo di anno in anno - potrà ammettere atleti dilettanti non soci a frequentare, in tutto o in parte, impianti e locali della Società, richiedendo alla FIG il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della FIG.

L'ammissione degli atleti dilettanti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno, come da paragrafo 3.

Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli atleti dilettanti appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti possono essere distinti in categorie e sottocategorie, come meglio eventualmente previsto dal Regolamento Organico del Circolo.

Condizione indispensabile per l'ammissione quale atleta dilettante è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

La radiazione dalla FIG o dal Circolo per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione del Circolo medesimo.

Articolo 13. Tutti i soci, esclusi quelli onorari, e gli atleti dilettanti di cui al precedente articolo sono tenuti a corrispondere una quota di iscrizione annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo.

Le quote devono essere versate in via anticipata entro la data fissata dall'organo amministrativo.

I pagamenti delle quote verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo.

TITOLO III

Articolo 14. Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di disciplina di prima istanza;
- f) la Commissione di disciplina di seconda istanza.

Tutti gli organi sociali sono nominati dall'assemblea.

TITOLO III - Capo I

Assemblea dei Soci

Articolo 15. Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per legge:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la scelta della struttura dell'organo amministrativo, degli organi di disciplina e dell'eventuale organo di controllo, la nomina e la revoca dei componenti di essi;



- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- 5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 6) le decisioni in merito alla nomina, alla revoca ed alla sostituzione dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, cod.civ.

Non è necessaria una decisione dei soci che autorizzi gli acquisti di cui all'art. 2465, secondo comma, cod.civ.

Articolo 16. Con riferimento alle materie di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 15 nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Le deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 17. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e precisamente attraverso:

a) un unico documento, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) una pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della Società, agli amministratori ed ai componenti l'organo di controllo, se nominato.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo fax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di una maggioranza dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 18. Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

Articolo 19. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Articolo 20. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci, nel loro domicilio quale risultante dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati e fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio fax o di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla Società; in tal caso i soci dovranno, prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Articolo 21. In ogni caso l'assemblea si reputa validamente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti ovvero risulti, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, che sono informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 22. Possono intervenire all'assemblea i soci che tali risultino dal Registro delle Imprese alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 23. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 24. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Dal verbale devono risultare la data dell'assemblea e, per attestazione del Presidente, la regolare costituzione di essa e, anche per allegato, l'identità e la legittimazione dei presenti ed il capitale rappresentato da ciascuno; il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO III – Capo II Organo amministrativo

Articolo 25. L'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dai soci.

Articolo 26. Possono ricoprire la carica di amministratore soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte della F.I.G., del C.O.N.I., di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina della Società a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
- d) essere tesserati presso la F.I.G.;
- e) avere un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva;
- f) non intrattenere con la Società alcun rapporto di lavoro dipendente né autonomo.

Non possono essere nominati amministratori, e se eletti decadono dalla carica, coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva. Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina ed anche fino a revoca e dimissioni e sono sempre rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 27. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

Articolo 28. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a tutti i membri del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato; in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima.

L'avviso dovrà indicare le materie da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti l'organo di controllo, se nominato.

Articolo 29. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due amministratori delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'amministratore delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio e dovrà essere sottoposta senza indugio alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Articolo 30. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 31. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso ad essa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 cod. civ..

Articolo 32. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. La decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci nel caso di Amministratore Unico nonché qualora, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di uno degli amministratori, per qualsiasi motivo quelli rimasti in carica non provvedano a quanto sopra. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 33. All'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le eventuali limitazioni stabilite all'atto della nomina.

Articolo 34. Il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, determinandone ambiti o settori di competenza e stabilendo i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Articolo 35. La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali spetta altresì la qualifica di Presidente del Circolo.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano altresì, e disgiuntamente, agli amministratori delegati, nei limiti della delega conferita.

Articolo 36. L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 37. La carica di amministratore è a titolo gratuito, escluso quindi qualsiasi compenso, salvo il caso di amministratori non soci.

TITOLO III – Capo III

Organo di controllo legale dei conti

Articolo 38. L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, e qualora si intenda comunque dotare la Società di tale organo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata dall'Assemblea dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 39. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà di esso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi debbono essere iscritti nell'apposito registro; al revisore o alla società di revisione, ove nominati, si applicano tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

TITOLO III – Capo IV

Organi di disciplina

Articolo 40. La Commissione di disciplina di prima istanza può essere unipersonale ovvero composta da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci che devono altresì nominare:

- in caso di organo collegiale, il Presidente di esso;



- in ogni caso, anche almeno un membro supplente;

qualora nel periodo di durata in carica appresso indicato vengano a mancare, per qualsiasi ragione, più membri effettivi o supplenti, i soci devono provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di prima istanza dura in carica per anni 4 (quattro); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

Fermo il disposto di cui al successivo art.51 in tema di compromettibilità delle controversie e salva la competenza degli organi di disciplina Federali, la Commissione di disciplina di prima istanza giudica di tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme di Circolo e Federali nonché di scorretto comportamento sportivo, morale e civile dei Soci e degli atleti dilettanti, iscritti al Circolo; essa interviene e giudica ogni qualvolta abbia avuto notizia di un dei casi sopra indicati.

La Commissione di disciplina di prima istanza può irrogare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) censura scritta;
- c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o della sola attività sportiva;
- d) radiazione.

La Commissione di disciplina di prima istanza decide dopo aver udito le parti interessate e gli eventuali testimoni ed aver espletato tutte le indagini che ritiene opportune.

La decisione deve essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la Segreteria del Circolo; copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati nonché al Presidente del Circolo, mediante lettera raccomandata A.R.

Contro il provvedimento disciplinare adottato, sia l'iscritto nei cui confronti esso sia stato adottato, sia gli iscritti controinteressati, sia la Società possono presentare ricorso alla Commissione di disciplina di seconda istanza entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della decisione, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione; in mancanza del ricorso entro il termine sopra indicato, la decisione diviene definitiva.

In pendenza della decisione sul ricorso non dovrà essere data alcuna pubblicità al provvedimento adottato in prima istanza.

Articolo 41. La Commissione di disciplina di seconda istanza è composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci che devono altresì nominarne il Presidente e, qualora nel periodo di durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più membri effettivi o supplenti, provvedere senza indugio alle necessarie integrazioni.

La Commissione di disciplina di seconda istanza dura in carica per anni 4 (quattro); entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, i soci dovranno provvedere alla nomina della nuova Commissione.

La Commissione di disciplina di seconda istanza è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dagli interessati, dai controinteressati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari irrogati dalla Commissione di disciplina di prima istanza.

La Commissione di disciplina di seconda istanza decide dopo aver udito le parti interessate; può anche esaminare testimoni ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

Articolo 42. Nei procedimenti disciplinari previsti dai precedenti artt. 40 e 41, gli interessati possono farsi rappresentare o assistere da una sola persona di fiducia, purché sia iscritto e non rivesta cariche all'interno della Società.

La rappresentanza deve essere conferita mediante delega scritta.

Articolo 43. Le decisioni definitive degli organi di disciplina che irrogano le sanzioni di cui all'art. 40 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di 15 (quindici) giorni, salvo che le Commissioni, in casi particolari, non dispongano un termine più lungo.

TITOLO IV

Esercizio sociale - Bilancio

Articolo 44. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale, redatto a norma di legge, nonché alla predisposizione di un rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dei soci. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, il bilancio può essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 45. In sede di approvazione del bilancio, i soci determineranno la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 4.



TITOLO V

Scioglimento - liquidazione

Articolo 46. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità di liquidazione, nominerà e potrà revocare uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione alla Federazione Italiana Golf, che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sportiva sino al termine della stagione in corso alla data dello scioglimento e della messa in liquidazione della Società.

Articolo 47. Il residuo del patrimonio e/o eventuali fondi di riserva che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali della Società, sempre che la legge non disponga diversamente.

TITOLO VI

Rinvio

Articolo 48. All'atto dell'ammissione la Società dovrà provvedere affinché i soci e gli atleti dilettanti non soci, iscritti al Circolo, si impegnino a non adire altre autorità che non siano quelle federali.

Articolo 49. Nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, l'intervento della Commissione di disciplina di prima istanza è precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della F.I.G. a termini dello statuto di essa ovvero, per i casi ivi espressamente previsti, esista richiesta formale di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'iscritto inquisito, al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di disciplina di prima istanza.

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive dalla F.I.G. relative agli iscritti sono affisse per estratto all'albo sociale, analogamente a quanto previsto dal precedente art. 43.

Articolo 50. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione lo statuto ed i regolamenti della F.I.G. riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli) e, in subordine, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società sportive dilettantistiche.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

Articolo 51. Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale competente per territorio e decide in via rituale secondo diritto.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.

Firmato Luca Percassi

Firmato Matteo Percassi

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)